

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5829 del 31/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. WATER TEAM INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di formulati chimici per il trattamento delle acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6042 del 31/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. WATER TEAM INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di formulati chimici per il trattamento delle acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* Parte Terza e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata in data 29/05/2017 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al Prot. Unione 23259 e da Arpa al PGFC/2017/8422 del 01/06/2017, da WATER TEAM INDUSTRIES S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante Pier Claudio Busignani, con sede legale in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di formulati chimici per il trattamento delle acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 27613 del 28/06/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/9828, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 20/07/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 30276 e da Arpae al PGFC/2017/11340 del 27/07/2017;

Dato atto che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 111062/466 del 17/10/2017, acquisito al PGFC/2017/15451 del 20/10/2017, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: “ (...) *Vista l'allegata Relazione Acustica, datata 31 ottobre 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Moreno Monti di Meldola (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997;(...) relativamente a quanto riportato nella Dichiarazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia;*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06- Rapporto istruttorio acquisito in data 12/10/2017;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 111062/466 del 17/10/2017, acquisito al PGFC/2017/15451 del 20/10/2017, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato da apposita planimetria di riferimento;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di WATER TEAM INDUSTRIES S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 469 del 15/09/09 Prot.Prov.le 88879/09 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a WATER TEAM srl ed atto di voltura n. 2967 del 27/10/15 Prot. Prov.le 92110 della autorizzazione sopracitata rilasciato a WATER TEAM INDUSTRIES srl;
- autorizzazione allo scarico Prot. Com.le 53041/338 del 26/09/2014 ed atto di voltura Prot. Com.le 83841/338 del 01/10/2015 a favore di WATER TEAM INDUSTRIES srl;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **WATER TEAM INDUSTRIES S.R.L.** (C.F./P.IVA 03468930403) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160, **per lo stabilimento di produzione di formulati chimici per il trattamento delle acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. Di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 469 del 15/09/09 prot. n. 88879/09 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio della Provincia di Forlì-Cesena, rilasciato a WATER TEAM srl ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, successivamente volturato, con atto n. 2967 del 27/10/15 prot. n. 92110 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio della Provincia di Forlì-Cesena, a WATER TEAM INDUSTRIES srl.

Con l'istanza di AUA la Ditta richiede le seguenti modifiche rispetto a quanto autorizzato con gli atti sopracitati:

- inserimento della nuova emissione E4 “Impianto di miscelazione – sfiati cisternette materie prime liquide”;
- eliminazione dello sfiato degli stoccaggi in precedenza convogliato alla emissione esistente E1 “Impianto di miscelazione”;
- eliminazione di alcuni reagenti da laboratorio in precedenza utilizzati alle emissioni E2 ed E3 “Laboratori”.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo o aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota PGFC/2017/8792 del 08/06/2017, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria delle modifiche, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione delle modifiche, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PGFC/2017/14033 del 25/09/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

Emissioni modificate

EMISSIONE E1 - IMPIANTO DI MISCELAZIONE PRODOTTI – In merito alle integrazioni prodotte relative al punto di emissione esistente E1 “Impianto di miscelazione prodotti”, nel quale si utilizzano anche solfato di cobalto eptaidrato (25 kg/anno) e ipoclorito di sodio (19.000 kg/anno), oltre ad altre sostanze/preparati già valutati nel corso di precedenti istruttorie, la Ditta ha concluso che le rispettive soglie di rilevanza non vengono superate. Mentre si concorda sulle conclusioni relative al composto a base di cobalto, si ritiene che il conteggio effettuato per l'ipoclorito di sodio non sia corretto, in quanto il calcolo per la verifica del rispetto del valore relativo alla soglia di rilevanza deve considerare gli inquinanti a monte dell'impianto di abbattimento. Nel caso in esame, il quantitativo di cloro giornaliero pari a 0,665 kg, che viene abbattuto dalla torre di abbattimento, deve essere suddiviso sulle 5 ore giornaliere di funzionamento dell'impianto: il flusso di massa quindi è pari a 133 g/ora e quindi superiore alla soglia di rilevanza prevista dal D.Lgs. 152/06/ e smi (pari a 50 g/h). Pertanto, per il punto di emissione E1, si propone l'inserimento di un valore limite per il cloro pari a 5 mg/Nm³, come previsto dalla classe II del punto 3 “Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente

sotto forma di gas o vapore (tabella C)” della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi. Per il resto si confermano i valori limite relativi agli altri inquinanti e le prescrizioni dell'autorizzazione precedente.

EMISSIONI E2 – E3 LABORATORIO ANALISI - Gli inquinanti sono costituiti da 1,2 Dicloroetano e cromo. Il cromo è presente nella classe II del punto 1.1. “*Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (tabella A1)*” della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede valori di soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. 1,2 Dicloroetano è presente nella classe III del punto 1.1. “*Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (tabella A1)*” della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede valori di soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc. La somma dei quantitativi annuali delle altre sostanze è inferiore al valore della soglia di rilevanza per cui non si ritiene di stabilire limiti. In sostituzione la ditta dovrà annotare, almeno mensilmente su registro, i quantitativi di reagenti classificati come sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, validati dalle fatture di acquisto; i consumi annuali devono essere inferiori a quelli dichiarati nella relazione e sulla base dei quali si è determinato di non imporre valori limite.

Emissione nuova

EMISSIONE E4 – SFIATI CISTERNETTE MATERIE PRIME LIQUIDE - Gli inquinanti sono costituiti da acido formico, ammine e aldeidi. L'acido formico e la cicloesilammina sono riportate nella classe II del punto 4. “*Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (tabella D)*” della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di soglia di rilevanza e di emissione pari, rispettivamente, a 100 g/h e 20 mg/Nmc. I seguenti composti: N,N -Dietilidrossilammina, morfina (Tetraidro-1,4-ossazina), 2 amino etanolo e 2 butanone ossima non figurano in tale allegato, ma si possono inserire nella classe sopra citata per analogia con le ammine ivi presenti. Lo stesso vale per la glutaraldeide e gliossale (dialdeide) per analogia con le aldeidi presenti nella classe II. Anche il glicole monopropilenico e l'acido metansolfonico non compaiono in detto allegato, ma si possono ricondurre alla classe III del punto sopra riportato per analogia con i glicoli e gli acidi ivi presenti. Tale classe prevede valori di soglia di rilevanza e di emissione pari, rispettivamente, a 2.000 g/h e 150 mg/Nmc. Tenuto conto che la durata dell'emissione è inferiore all'ora (circa 40 minuti), che è saltuaria (2-3 volte al giorno), con portate limitate, si rileva che non è possibile rispettare le modalità di campionamento previste dalla normativa e pertanto non si ritiene di imporre limiti. Relativamente alla sostituzione dei carboni attivi, il gestore dovrà tenere conto delle indicazioni sulle caratteristiche degli stessi fornite dal produttore; in ogni caso dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul registro.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/05/17 P.G.N. 23259, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE CALDAIA 01 (175 kW a metano)

EMISSIONE CALDAIA 02 (34 kW a metano)

EMISSIONE CALDAIA 04 (30 kW a metano)

EMISSIONE CALDAIA 010 (25 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di formulati chimici per il trattamento delle acque sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – IMPIANTO DI MISCELAZIONE

Impianto di abbattimento: ad umido

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	20	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	20	mg/Nmc
Ammine	20	mg/Nmc
Aldeidi	20	mg/Nmc
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – LABORATORIO

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	3	h/g

EMISSIONE N. E3 – LABORATORIO

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Durata	0,5	h/g

EMISSIONE N. E4 – IMPIANTO DI MISCELAZIONE - SFIATI CISTERNETTE MATERIE PRIME LIQUIDE

Impianto di abbattimento: adsorbimento a carbone attivo senza rigenerazione

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	2	h/g

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E4 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico della **emissione esistente E1** per il parametro “Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico” (precedentemente non assoggettata al rispetto di tale valore limite). Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i dati relativi al controllo effettuato.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione E1 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Relativamente alle **emissioni E2 ed E3** la Ditta dovrà provvedere alla tenuta del **registro** di cui al successivo punto 10. sul quale annotare almeno mensilmente i consumi di reagenti classificati come sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, validati dalle fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere superiori a quelli indicati nella relazione allegata all'istanza di AUA.
9. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E4** dovranno essere sostituiti tenendo conto delle indicazioni sulle caratteristiche degli stessi fornite dal produttore, in ogni caso dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 10., allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia

di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di reagenti classificati come sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, validati dalle fatture di acquisto, relativi agli impianti di cui alle **emissioni E2 ed E3**, come richiesto al precedente punto 8.;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle date ed i quantitativi di carboni attivi sostituiti all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E4**, così come richiesto al precedente punto 9.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 29/5/2017 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N 63018/466 del 01/06/2017 e successive integrazioni) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

Preso atto della volontà della Ditta di apportare modifiche al depuratore aziendale, eliminando la sezione di chiari-flocculazione per mantenere la sola sezione di filtrazione su quarzite e carboni attivi e di stoccare all'interno di cisterne i reflui generati dai risciacqui dell'impianto di produzione (miscelatore), per il successivo smaltimento come rifiuto;

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

vista inoltre:

- -l'autorizzazione allo scarico PG N. 53041/338 del 26/06/2014 di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 34376/338 del 28/05/2010, di rinnovo dell'autorizzazione PG N 24078/338 del 04/07/2006 emessa dal Comune di Cesena;
- -la voltura PG N 83841/338 del 01/10/2015 a favore di Water Team Industries S.r.l.
- -il parere Hera protocollo n. 96486 del 06/10/2017, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 108155/466 del 10/10/2017;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	Water Team Industries Srl
Ubicazione insediamento	VIA SAN CRISTOFORO, 1160 - CESENA
Destinazione d'uso insediamento	PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE
Potenzialità insediamento	2000 mc/anno - 4,5 mc/h
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Filtrazione a carboni attivi e quarzite
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	Impianto dep. Cesena, via Calcinaro

PRESCRIZIONI PER MODIFICA SOSTANZIALE DEL SISTEMA DI SCARICO in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento indicato in premessa.

L'immissione avviene nella Fognatura nera "tipo A", di via Calcinaro con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere dovrà avvenire secondo il progetto presentato in data 29/05/2017 e ss.mm.ii. nel rispetto delle prescrizioni e della tempistica indicate nella nota di Hera prot. 96486 del 06/10/2017 sottoriportate;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione delle opere di adeguamento dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando gli elaborati tecnici aggiornati;

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente ALLEGATO si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente ALLEGATO;

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.p.A.:

- 1) Nella fognatura nera sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi di seguito indicati, previo accumulo in vasca V0 e pretrattamento:

- a) **acque di dilavamento piazzale stoccaggio materie prime;**
- b) **impianto abbattimento fumi ad umido;**
- c) **demineralizzatore a osmosi inversa;**
- d) **lavaggio automezzi aziendali;**
- e) **operazioni di manutenzione al depuratore aziendale;**
- f) **sversamenti accidentali zona stoccaggio prodotti finiti, qualora compatibili con il depuratore aziendale.**

- 2) Sono inoltre ammessi in fognatura gli scarichi derivanti da:

- g) **lavatrice per lavaggio indumenti di lavoro;**
- h) **lavaggio vetrerie e raffreddamento apparecchiature laboratorio chimico;**
- i) **addolcitore centrale termica.**

- 3) Non è ammesso lo scarico in fognatura dei reflui derivanti da:

- a) **risciacqui ed eventuali sversamenti impianto di miscelazione prodotti chimici;**
- b) **canaline zona esterna accettazione materie prime;**
- c) **condense del compressore;**

che dovranno essere stoccati nelle apposite cisterne e smaltiti come rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia.

- 4) Gli scarichi di cui al punto 1 lettera f, generati nella zona stoccaggio prodotti finiti, dovranno essere accumulati nella vasca V5 (2,5 mc) e, qualora il controllo analitico evidenzia la non compatibilità con la capacità di trattamento del processo depurativo, smaltiti come rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia.

- 5) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

conduttimetro (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) posizionato nella vasca V0;

impianto di depurazione (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costituito da sezione di **correzione pH e filtrazione a sabbia e carboni attivi**;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7) Sono prescritti, **entro il 31/03/2018**, i seguenti interventi:

- installazione di **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** sulla linea di scarico delle acque reflue (posizionamento e specifiche tecniche da concordare preventivamente con HERA);

- eliminazione della tubazione di **troppo pieno** nella vasca V0, al fine di evitare che acque reflue industriali non trattate vengano convogliate direttamente in fognatura.

8) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

10) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

16) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati

qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

18) Al termine dei lavori prescritti al punto 7 la ditta dovrà comunicare formalmente la fine lavori, allegando la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata e del registratore.

19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.